

**Contratto Unico di adesione-accettazione**

**ai benefici di cui al D.L. 17-03-2020 n. 18 art. 56**

**“Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite  
dall’epidemia di COVID-19”**

**e autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445**

**Spett.le Banca Popolare del Frusinate**

**Filiale di \_\_\_\_\_**

**Pec : [bpf@legalmail.it](mailto:bpf@legalmail.it)**

- La sottoscritta Impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante;
  
- Il sottoscritto professionista \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_
  
- Il sottoscritto Lavoratore autonomo \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_
  
- presa visione delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, introdotte dall’art. 56 del D.L. 17-03-2020 n. 18;
  
- quale intestataria dei Finanziamenti di seguito indicati, concessi prima del 17 marzo 2020, per i quali **CHIEDE** di usufruire dei benefici previsti dal punto 2 dell’art. 56 del predetto D.L. 17-3-2020 n. 18:

Punto A)

mutuo ipotecario/chirografario/finanziamento

n° \_\_\_\_\_,

di originari Euro \_\_\_\_\_ scadenza ultima \_\_\_\_\_

mutuo ipotecario/chirografario/finanziamento

n° \_\_\_\_\_,

di originari Euro \_\_\_\_\_ scadenza ultima \_\_\_\_\_

mutuo ipotecario/chirografario/finanziamento

n° \_\_\_\_\_,

di originari Euro \_\_\_\_\_ scadenza ultima \_\_\_\_\_

mutuo ipotecario/chirografario/finanziamento

n° \_\_\_\_\_,

di originari Euro \_\_\_\_\_ scadenza ultima \_\_\_\_\_

mutuo ipotecario/chirografario/finanziamento

n° \_\_\_\_\_,

di originari Euro \_\_\_\_\_ scadenza ultima \_\_\_\_\_

### **SOSPENSIONE**

[ ] integrale ( totale rata capitale + interessi)\*

[ ] solo quota capitale

fino al 30/09/2020 delle rate in scadenza prima del predetto termine.

\*Gli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale, al tasso indicato in contratto, saranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla prima rata scadente dopo il termine del periodo di sospensione e per tutto il residuo piano di ammortamento.

Punto B)

prestito non rateale n° \_\_\_\_\_ di Euro/valuta \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_

prestito non rateale n° \_\_\_\_\_ di Euro/valuta \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_

**SPOSTAMENTO** della predetta scadenza al 30/09/2020.

## DICHIARA

- di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
- di essere un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
- di non presentare esposizioni creditizie classificate presso la Banca come "deteriorate" ai sensi della vigente disciplina bancaria, ovvero di non avere rate scadute non pagate (non pagate o solo parzialmente pagate) da più di 90 giorni;
- di rinunciare, come con il presente atto specificamente rinuncia, ad eventuali richieste di sospensione e/o ad altre misure agevolative avanzate alla Banca (anche in relazione all'Addendum 06-03-2020 all'Accordo per il Credito 2019) a valere sui Finanziamenti, presentate in data antecedente a quella di sottoscrizione del presente Contratto di adesione - accettazione;

## PRENDE ATTO

- che la Banca, in relazione all'eccezionalità del momento ed in ossequio al D.L. 17-03- 2020 n.18, ricorrendone le condizioni ed i requisiti, per sostenere finanziariamente l'impresa colpita dall'epidemia da Covid-19, si è dichiarata disponibile ad autorizzare il perfezionamento della misura richiesta e che dalla Banca riceverà eventuali comunicazioni solo nel caso di diniego delle facilitazioni in proposta;
- che le scadenze dei Finanziamenti con rimborso rateale saranno sospese fino al 30 settembre 2020 (compreso);
- che il termine di scadenza per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, saranno prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza effetti novativi sugli originari contratti e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- che, nel caso di sospensione "integrale", per i Finanziamenti con rimborso rateale la quota di interessi corrispettivi riferita al periodo di sospensione goduto verrà rimborsata, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla prima rata scadente dopo il termine del periodo di sospensione *e per tutta la durata residua del Finanziamenti*;
- che l'ammortamento ordinario (capitale + interessi) dei Finanziamenti con rimborso rateale riprenderà al termine del periodo di sospensione con conseguente allungamento, di pari periodo, del piano di ammortamento originario;
- che i Finanziamenti continueranno ad essere regolati alle condizioni e nei termini riportati negli originari contratti *ed eventuali loro successive modifiche e/o integrazioni*;
- che, nel caso le dichiarazioni sopra riportate non fossero veritiere, sarà facoltà della Banca comunicare la decadenza dal beneficio della sospensione delle rate, con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora, nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto originario *ed eventuali loro successive modifiche e/o integrazioni*;

- che la misura qui richiesta sostituisce e fa decadere eventuali altre sospensioni e/o facilitazioni e/o misure agevolative in corso, accordate ad altro titolo, che si intendono pertanto rinunziate in via definitiva;
- che la Banca, considerato che l'iniziativa è correlata all'emergenza di sanità pubblica, non applica alcun costo od onere a carico delle imprese Clienti per le facilitazioni richieste e che, parimenti, non vengono praticati incrementi sui *tassi, commissioni e qualunque altra spesa relativa alle operazioni in essere*;
- che, in caso di accollo del Finanziamento, il terzo accollante – per poterne beneficiare – dovrà presentare i medesimi requisiti del richiedente e più precisamente dovrà rilasciare alla Banca le medesime dichiarazioni che qui si rendono nonché accettare espressamente tutte le condizioni di cui alla presente richiesta di facilitazione;
- che per i Finanziamenti che presentano garanzie rilasciate da un Consorzio Fidi, detta garanzia si intende estesa in conseguenza della sospensione richiesta;

#### **CONFERMA ED ACCETTA**

- tutto quanto sopra riportato;
- i benefici nei termini come sopra specificamente indicati, restando fermi ed inalterati tutti i patti, diritti, obblighi ed (ove previste) iscrizioni ipotecarie di cui agli originari contratti di Finanziamento e loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni, non costituendo, la presente pattuizione, novazione alcuna dell'originario rapporto, che pertanto resta inalterato sia nei confronti della Banca mutuante che della parte finanziata;
- per le operazioni ipotecarie, in dipendenza della modifica della durata del finanziamento, di integrare la durata della polizza di assicurazione prevista nell'originario contratto di mutuo.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

la presente Impresa/ Lavoratore autonomo/Professionista conferma l'elezione di domicilio di cui agli originari contratti di Finanziamento.

Il Legale Rappresentante pro tempore dell'Impresa richiedente/ Lavoratore autonomo / Professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver comunicato ai Garanti (fideiussori, avallanti, ecc.) e/o terzi datori di ipoteca la volontà dell'Impresa di usufruire dei benefici previsti dal punto 2 dell'art. 56 del più volte citato D.L. 18/2020 "Cura Italia" e che i Garanti si sono dichiarati d'accordo, anche in considerazione della eccezionalità del momento, alla presentazione della predetta istanza.

La parziale o totale nullità o inefficacia di singole clausole del presente contratto non determina, *ipso jure*, la nullità dello stesso, attesa la finalità di assistenza alle imprese che le Parti si prefiggono, in ossequio ai principi del più volte citato D.L. 18/2020 "Cura Italia".

Resta inteso che la presente richiesta viene avanzata alla luce dell'attuale formulazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e che occorrerà pertanto tenere conto, relativamente ai contenuti ed agli effetti della richiesta stessa, del relativo Decreto di attuazione, nonché degli accordi ad essa conseguenti, dell'eventuale mancata conversione del Decreto o delle eventuali variazioni apportate in sede di conversione.

Allegati:

- documento d'identità del dichiarante

In fede.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

FIRMA E TIMBRO